



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B alla delibera n. 145/16/CONS

ISTRUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2016 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE POSTALE

I SOGGETTI OBBLIGATI

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello "Contributo SP – anno 2016"

Sono tenuti a inviare il modello "Contributo SP – anno 2016", debitamente compilato, il fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i soggetti economici in possesso di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/99.

Sono esentati dall'obbligo di trasmissione del modello "Contributo SP – anno 2016" le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2015 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2014 (oppure 2014-2015 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2016

Sono tenuti al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 e del relativo acconto i soggetti di cui al punto 1 che hanno conseguito ricavi imponibili superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) nell'esercizio finanziario 2014, come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo SP – anno 2016" (campo 7).

3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo per l'anno 2016

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 e del relativo acconto i soggetti il cui imponibile, nell'esercizio finanziario 2014, sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2015.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Il soggetto obbligato alla trasmissione della dichiarazione e al versamento del contributo nei casi di fusione, cessione societaria, rapporti di controllo o collegamento o attività di direzione e coordinamento.

In caso di fusione e/o cessione, gli obblighi relativi alla compilazione e trasmissione del modello “Contributo SP – anno 2016”, al versamento del contributo e del relativo acconto sono trasferite al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione.

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo e un autonomo acconto sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

5. Sezione 1 – Informazioni anagrafiche

I contribuenti di cui al paragrafo 1 sono tenuti a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione 1 “Dati anagrafici” del modello “Contributo SP – anno 2016”.

Qualora la forma giuridica della società non sia ricompresa nell’elenco riportato nel campo “Natura giuridica”, è possibile indicare la stessa, in breve, all’interno del campo “ragione sociale”.

Il modello, nel campo “Delegato”, richiede di indicare il nominativo di una persona fisica. Pertanto non va indicata la ragione sociale, ma il codice fiscale del compilatore.

Sezione 2 – Contributo per l’anno 2016: base imponibile

6. La base di calcolo del contributo per l’anno 2016: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A)

La base di calcolo del contributo per l’anno 2016 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultante dal bilancio relativo all’esercizio finanziario 2014 (ovvero di altra scrittura contabile equivalente concernente il medesimo esercizio finanziario).

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all’approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie –



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relative all'esercizio finanziario 2014 – corrispondenti alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2014, corrispondente a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (campo 1).

7. I ricavi conseguiti nel settore postale (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore postale sono indicati nel riquadro 2B e sono articolati con riferimento alle seguenti attività economiche:

- a. attività postali con obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nel servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);
- b. altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

Pertanto i soggetti che operano in virtù di più di un titolo abilitativo indicano i ricavi percepiti in ciascun ambito di attività.

Il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A., include nella voce attività postali con obbligo di servizio universale, anche le somme percepite per l'onere derivante dalla fornitura del servizio universale e i ricavi per i servizi affidati in esclusiva ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/99.

8. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale (riquadro 2C)

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale sono indicati nel riquadro 2C), in forma disaggregata.

È possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse cliccando sul tasto recante il simbolo "+" ("più").

Si sottolinea, che ai sensi della classificazione Ateco 2007, dalla classe 49.41 sono escluse le attività postali e di corriere (i cui ricavi risultano assoggettati al contributo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

poiché rientrano nella voce “altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale”, riquadro 2B) e dalla classe 52.29 sono escluse le attività di corriere (i cui ricavi anch’essi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella medesima voce “altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale”, riquadro 2B). L’eventuale valorizzazione dei ricavi collegati alle attività di cui alle classi 49.41 e 52.29 deve essere giustificata in uno specifico prospetto da allegare nel riquadro 2E.

L’operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell’Autorità.

La somma dei ricavi conseguiti nel settore postale e dei ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

9. Esclusioni per il fornitore del servizio universale postale, ai sensi dell’art. 2, comma 14, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (riquadro 2D)

Il fornitore del servizio universale postale, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo, indica (riquadro 2D):

- i) le somme percepite per l’onere del servizio universale per l’anno 2014 (campo 4);
- ii) i ricavi da servizi affidati in esclusiva ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/99 per l’anno 2014 (campo 5).

10. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2E)

I ricavi conseguiti dall’impresa, nell’esercizio finanziario 2014, derivanti dalle attività che non rientrano nel settore postale (indicati nel riquadro 2C) devono essere debitamente giustificati. A tal fine, è necessario allegare (nel riquadro 2E), i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello “Contributo SP – anno 2016”. Per allegare documenti, a piè pagina del modello, occorre cliccare sul simbolo “+” (“più”) e, successivamente, cliccando sul simbolo “...” (puntini sospensivi) si può allegare il documento contabile.

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell’Autorità.

Qualora il bilancio d’esercizio non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, occorre allegarlo al modello telematico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11. Società capogruppo (riquadro 2F)

La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato l'acconto del contributo versato da ciascuna società a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorità (riquadro 2F).

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 2016

12. Importo dell'acconto relativo al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 (riquadro 2G), ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2016

Il modello calcola automaticamente l'importo dell'acconto dovuto dal contribuente per l'anno 2016 (campo 8), ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2016, applicando l'aliquota contributiva pari a 0,68 per mille al valore riportato nel campo "Imponibile contributo 2016" (campo 7).

Sezione 3 – Estremi del versamento relativo all'acconto del contributo 2016

I contribuenti sono tenuti a indicare, in questa sezione, gli estremi del versamento relativo all'acconto dovuto, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2016, per il contributo 2016, riportando il Conto di addebito, il Codice identificativo dell'operazione e la data del bonifico.

Con il tasto "Verifica" è possibile controllare la coerenza dei dati inseriti e validare il modello ai fini della sua trasmissione.

CONGUAGLIO EVENTUALE DEL CONTRIBUTO 2016

13. "Contributo SP – anno 2016": saldo

Qualora l'aliquota contributiva fissata dal decreto che sarà emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, risulti diversa dal valore 0,68 per mille stabilito nel decreto ministeriale 10 marzo 2016, l'Autorità, sulla base dei dati anagrafici e contabili forniti dal contribuente per mezzo della dichiarazione "Contributo SP – anno 2016", determinerà, con specifico provvedimento, le tempistiche e le modalità di pagamento del conguaglio dovuto per l'anno 2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

LA SPEDIZIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO SP – ANNO 2016”

14. Il modello telematico “Contributo SP – anno 2016”

Il modello telematico “Contributo SP – 2016” è reperibile all’indirizzo <http://www.agcom.it/contributo-dovuto-all-autorita>.

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare il modello telematico è il seguente: contributosp@cert.agcom.it.

Il termine ultimo per l’invio del modello “Contributo SP – anno 2016” all’indirizzo PEC contributosp@cert.agcom.it e il versamento dell’acconto del contributo 2016 sul c/c dell’Autorità, IT73D0200805172000103549679 è il 30 maggio 2016.

Per aprire il modello “Contributo SP – Anno 2016” può essere necessario aggiornare il programma Adobe Reader alla versione 10.0 o superiore. Il modello deve essere compilato elettronicamente e inviato nel formato originale e non può, dunque, né essere salvato in “formato immagine” né essere acquisito via scanner.

15. Attestazione dell’identità del dichiarante

Il modello inviato per posta elettronica certificata è valido ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 85 (*Codice dell’amministrazione digitale*) se sono rispettate le condizioni stabilite dal comma 1, *lett. c-bis*, dello stesso articolo. Pertanto, l’identità del dichiarante si considera acquisita qualora le credenziali della PEC siano state rilasciate previa identificazione del titolare (anche in via telematica, secondo le regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del *Codice*) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Se la società non possiede una PEC, per l’invio della dichiarazione è possibile utilizzare la PEC del commercialista se lo stesso è delegato dal legale rappresentante della società. La PEC impiegata per l’invio del modello telematico sarà utilizzata dall’Autorità per eventuali comunicazioni all’impresa, salvo l’indicazione di diversa PEC da parte della società.

IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2016

16. Modalità di versamento dell’acconto relativo al contributo 2016

Il versamento dell’acconto relativo al contributo dovuto ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2016 deve essere eseguito tramite bonifico sul c/c bancario



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accesso presso Unicredit s.p.a. e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT73D0200805172000103549679.

Le imprese sono tenute a indicare, nella causale del bonifico, il codice generato all'esito della verifica del modello telematico, così composto:

- ACCONTO SP16-<CODICE FISCALE DICHIARANTE>-<importo>.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

17. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

La dichiarazione annuale resa nelle forme previste, inoltre, ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed è considerata come fatta a pubblico ufficiale; pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del d.P.R. citato, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. stesso, ovvero esibisce un atto contenente dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

18. Conseguenze dell'omesso o ritardato versamento

In caso di ritardato o omesso versamento sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l'Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l'adempimento. La mancata ottemperanza comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.